



Roma 15 gennaio 2020

Prot. n. 215/RC

**Egregi Signori,  
Presidenti delle Associazioni Cronometristi  
Delegati Provinciali AT,LT, KR, RN, VB, VV  
Presidenti dei Comitati Regionali  
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di  
Aosta, Bolzano e Trento  
Componenti della Scuola Federale di  
Cronometraggio  
Componenti della Commissione Tecnica  
Federale  
Consiglieri Federali  
LORO SEDI**

Circolare n. 3/2020

**OGGETTO: Rilevanza IVA prestazioni sportive ASD**

Con riferimento all'oggetto, si inoltra la nota del consulente amministrativo-fiscale della F.I.Cr., dott. Francesco Brandi.

*“Con la presente circolare si ritiene utile precisare alcuni aspetti inerenti le corrette modalità di emissione delle fatture aventi ad oggetto prestazioni di servizi di cronometraggio sportivo effettuate dalle A.S.D. affiliate alla FICR.*

*In particolare si ricorda che il soggetto tenuto ad emettere la fattura deve **obbligatoriamente** essere lo stesso che ha svolto il servizio e che, in caso di controllo da parte dei soggetti verificatori (Agenzia Entrate, SIAE, Guardia di Finanza, ecc.), ciò deve essere desumibile dai documenti giustificativi della prestazione svolta e attestanti l'identità del soggetto che ha erogato il servizio (a titolo di esempio occorre fornire prova della presenza dei cronometristi dell'ASD che ha emesso fattura, fornendone i nominativi, la data di partecipazione, i modelli di rimborso agli stessi, i contratti con l'organizzatore della manifestazione sportiva, ecc.).*

*La fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente eseguito la prestazione economica è riconducibile all'ipotesi di fatturazione per operazioni **“soggettivamente inesistenti”**. L'Agenzia delle Entrate, come ribadito da numerose sentenze delle Commissioni Tributarie, ritiene che nella specifica ipotesi di costi documentati da fatture emesse da un soggetto diverso rispetto all'effettivo fornitore di servizi, l'imposta è dovuta dal soggetto prestatore di servizio per l'intero ammontare indicato in fattura, mentre il soggetto acquirente il servizio non può usufruire della corrispondente detrazione.*

*Si rinvia alle note per riassumere l'attuale quadro normativo di riferimento<sup>1</sup>, in base al quale i soggetti nei confronti dei quali **devono essere rese** le prestazioni svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative **ai fini dell'applicazione della disposizione agevolativa** di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, **sono in primo luogo quelli aventi la qualifica di associati o di soci.***

*Tuttavia, come ricordato dalla Circolare 18/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, la disposizione agevolativa in argomento si applica **anche con riferimento** alle attività effettuate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica non lucrativa nei confronti di:*



- *soggetti che non rivestono la qualifica di socio associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo;*
- *altri organismi affiliati e riconosciuti dal CONI che svolgono la medesima attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/1972.*

*Qualora, invece, le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli appena elencati (ad es. un Comune, una Scuola, una Srl o una Spa, ecc.), le stesse attività assumono rilevanza ai fini Iva. Tale rilevanza ai fini Iva comporta sempre l'obbligo di apertura della P. Iva e di emissione della fattura, ad eccezione del caso in cui tali prestazioni siano complessivamente non superiori a una/due per anno e di importo non rilevante rispetto ai corrispettivi totali annui dell'Associazione stessa e comunque non superiore ad euro 5.000. Solo in tali ultimi casi l'A.S.D. potrà emettere una nota per prestazioni sportive dilettantistiche svolte in via occasionale, in luogo della fattura, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972.*

*Inoltre, sempre nei casi in cui i servizi siano svolti verso soggetti diversi da quelli rientranti nelle disposizioni agevolative sopra richiamate e si renda quindi obbligatorio emettere fattura, la Ficr può fatturare per servizi organizzati e svolti centralmente, come effettuato in passato, ma non può emettere fattura per conto di Associazioni per servizi da esse svolti a livello territoriale.*

*Francesco Brandi"*

Si segnala che il dott. Brandi resterà a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto in merito ([assistenza.fiscale@ficr.it](mailto:assistenza.fiscale@ficr.it)).

Con i più cordiali saluti

Il Segretario Generale  
f.f.

- <sup>i</sup> L'art. 148, comma 3, del TUIR, prevede che "Per le associazioni ..... sportive dilettantistiche, ..... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.....".
- L'art. 4, comma 4) del DPR 633/1972, prevede che "per gli enti .....che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, ..... ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni ..... sportive dilettantistiche ..... anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".